

**ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE AI VIGENTI
STRUMENTI URBANISTICI (ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs.
267/2000 e dell'art. 60 della Legge Regionale E.R. 21 dicembre
2017, n. 24) PER IL COMPLETAMENTO DELL'ASSE
STRADALE "TANGENZIALE NORD DI NOVELLARA" TRA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E COMUNE DI
NOVELLARA - 2° STRALCIO - LOTTO 2 – ASSE 2**

In data alle ore presso la sede del
..... in via, a seguito della convocazione
effettuata da ai soggetti interessati in data
....., ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. 267/2000, dell'art.14 della
L.241/1990 e ss.mm. e dell'art. 60 della L.R. 22/2017, si è riunita la
Conferenza dei servizi per la conclusione dell'Accordo di Programma
(Accordo) per la realizzazione degli interventi di cui in epigrafe, con la
partecipazione dei seguenti soggetti:

- la PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, con sede in,
rappresentata da in qualità di
- il COMUNE DI NOVELLARA, con sede in rappresentato
da in qualità di

*

PREMESSO CHE:

1. (in merito a presupposti, contenuti e obiettivi dei precedenti
Accordi di programma relativi alla realizzazione della Tangenziale al
Comune di Novellara) l'infrastruttura denominata "Tangenziale Nord di
Novellara" costituisce opera viaria inserita da epoca risalente negli atti di

programmazione e pianificazione regionali e locali quale intervento facente parte dell'“Asse Reggio Emilia – Casello di Reggiolo” (S.P. n. 3, S.P. n. 5, S.P. n. 45) che il P.R.I.T. 1998 aveva inserito come parte del reticolo primario regionale, all'interno della Rete di Base, quale opera in grado di assicurare la riqualificazione della piattaforma, il miglioramento delle caratteristiche di deflusso e delle condizioni di sicurezza, un efficace livello di accessibilità ai distretti industriali e alle aree urbane da attuare in particolare con varianti esterne ai centri abitati;

1.1. tali previsioni, unitamente a quelle del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.), erano state fatte proprie dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Reggio Emilia (P.T.C.P.), approvato con delibera della Giunta regionale n. 769 del 25.05.1999 e, conseguentemente, avevano comportato dapprima l'adeguamento degli allora vigenti P.R.G. dei Comuni di Novellara e di Campagnola e quindi, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 20/2000, la previsione del tracciato dell'infrastruttura all'interno del P.S.C. redatto in forma associata ed approvato con delibera del Consiglio Comunale di Novellara n. 39 del 26 aprile 2004 e con Delibera del Consiglio Comunale di Campagnola Emilia n. 13 del 09 aprile 2004;

1.2. con deliberazione consiliare n. 81 del 11.10.2001, la Provincia di Reggio Emilia aveva in particolare previsto la realizzazione di tale asse viario quale opera pubblica compensativa da porre a carico del soggetto attuatore e gestore (Iniziativa Ambientali s.r.l.) della discarica di rifiuti solidi urbani ed assimilabili prevista in Comune di Novellara (su area di proprietà dei Comuni soci di SABAR S.p.A., adiacente a quella già utilizzata come discarica di prima categoria gestita dalla stessa SABAR), in delocalizzazione della discarica di rifiuti speciali già ubicata in Comune di Rio Saliceto; ciò come da previsione contenuta nella citata deliberazione provinciale espressamente condizionante la delocalizzazione stessa e secondo cui *“con successivo atto, saranno definiti i presupposti, le modalità e i reciproci impegni dei soggetti interessati per la realizzazione della*

tangenziale nord del comune di Novellara, confermando l'impegno della Provincia per lire 7 miliardi, ricompreso in quanto già stabilito in sede di programma triennale dei LL.PP.”;

1.3. in particolare, in ottemperanza alle richiamate previsioni pianificatorie e programmatiche e alla decisione assunta dagli stessi Enti locali di procedere alla realizzazione dell'opera anche con il concorso del soggetto attuatore della discarica delocalizzata in Comune di Novellara, in data 08.03.2003 veniva perfezionato tra lo stesso Comune e i Soggetti interessati alla realizzazione e gestione della discarica (Sabar spa, Agac spa e Unieco scrl quali prossimi detentori del capitale sociale – a maggioranza pubblica - di Iniziative Ambientali srl) specifico *“Accordo quadro per la realizzazione dell'ampliamento della discarica di rifiuti solidi urbani ed assimilabili in comune di Novellara in delocalizzazione della discarica di rifiuti speciali già ubicata in Comune di Rio Saliceto”* disciplinante gli obblighi assunti da Iniziative Ambientali srl in ordine alla progettazione e realizzazione della Tangenziale di Novellara fatte ovviamente salve le competenze della Provincia di Reggio Emilia, del Comune di Novellara e del Comune di Campagnola Emilia in ordine all'approvazione dei livelli di progettazione e alle procedure espropriative e fermo restando l'obbligo posto a carico del Soggetto attuatore di provvedere alla selezione del soggetto appaltatore nel rispetto delle *“procedure della evidenza pubblica, di cui all'art. 7, comma 5 della legge 166/2002”* (trattandosi di *“opera compensativa”* d'importo superiore alla soglia comunitaria); in data 27.06.2003 tra Provincia di Reggio Emilia, Comune di Novellara e Comune di Campagnola Emilia veniva quindi perfezionato specifico *“Accordo di programma”* (ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000) per la realizzazione dell'asse stradale *“Tangenziale nord di Novellara”*, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 08.07.2003 n. 53 (pubblicato in BUR n. 112 del 31.07.2003), funzionale a definire le modalità di svolgimento coordinato delle rispettive attività di interesse comune preordinate alla realizzazione dell'asse stradale ivi comprese le relative modalità di finanziamento;

1.4. in base alle originarie previsioni dell'Accordo di Programma era stato infatti previsto che:

1.4.1. alla Provincia di Reggio Emilia sarebbe spettato il compito di finanziare parte dell'intervento (in misura pari a 3.615.198,29 ferma restando la quota prevalente, stimata in € 8.376.414,45 a carico di Iniziative Ambientali srl, quale soggetto attuatore e gestore della discarica di cui la realizzazione dell'asse stradale costituiva opera compensativa), di approvare gli elaborati progettuali (redatti da Iniziative Ambientali srl con oneri economici a proprio carico) anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza e dell'avvio delle procedure espropriative, nonché di provvedere alle attività di direzione lavori e collaudo (in corso d'opera e finali), necessaria e prodromica alla allocazione dell'opera al demanio provinciale;

1.4.2. al Comune di Novellara sarebbero spettate l'approvazione in linea tecnica del progetto e le attività di controllo sull'esecuzione dell'opera, nonché di provvedere – anche su espressa delega dalla Provincia di Reggio Emilia e del Comune di Campagnola – alle attività necessarie al perfezionamento, a favore della Provincia, delle occupazioni ed espropriazioni dei terreni necessari per la realizzazione dell'opera assumendo al riguardo ogni e qualsiasi onere, ed infine di sovrintendere alle operazioni di affidamento da parte di Iniziative Ambientali srl, secondo procedure ad evidenza pubblica, dell'appalto dei relativi lavori;

1.4.3. al Comune di Campagnola Emilia sarebbe spettato – oltre all'approvazione in linea tecnica del progetto - assumere gli atti necessari all'acquisizione delle aree di sedime stradale insistenti sul suo territorio;

1.5. - tale Accordo di Programma è stato oggetto di successivi aggiornamenti connessi alle vicende che hanno caratterizzato l'attuazione dell'opera e che hanno visto il perfezionamento di n. 3 Accordi integrativi di cui: il primo in data 03.04.2007, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 14 del 13.04.2007; il secondo in data 09.10.2007, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 94

del 16.07.2007; il terzo in data 30.07.2013, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 27 del 09/09/2013;

1.6. le modifiche apportate alle originarie previsioni dell'Accordo di Programma si erano rese necessarie al fine di armonizzare i rispettivi adempimenti degli Enti sottoscrittori anche alla luce di alcune problematiche emerse nel corso dell'attuazione degli interventi e della necessità di ottimizzare le sinergie organizzative, precisando l'entità dei rispettivi apporti, dei compiti e delle modalità di erogazione del contributo provinciale;

1.7. in particolare con il III Atto integrativo in data 30/07/2013, gli Enti, sulla base della determinazione assunta dalla Provincia di Reggio Emilia con deliberazione di Giunta 23 ottobre 2012, n. 290 per fronteggiare problematiche emerse in corso di esecuzione dei lavori del 3° stralcio della Tangenziale di Novellara convenivano di aggiornare i rispettivi compiti con particolare riferimento all'espletamento da parte della Provincia delle attività relative all'affidamento dei lavori di completamento del 3° stralcio dell'asse viario, destinando a tale fine la quota residua di contributo provinciale, ammontante a € 3.253.500,00; relativamente ai lavori del 2° stralcio veniva invece confermato l'impegno della Provincia di Reggio Emilia ad operare di concerto con i Comuni interessati per il completamento dei lavori di costruzione della Tangenziale di Novellara, con riserva di valutare la destinazione in via prioritaria (ad esito positivo di verifica con la Regione Emilia-Romagna) delle eventuali economie risultanti dal completamento del 3° stralcio al finanziamento delle spese inerenti il completamento del 2° stralcio.

2. (in merito all'articolazione in stralci e lotti dell'opera e relativi atti) con provvedimento a firma del Responsabile Direttivo Tecnico del Comune di Novellara prot. n. 9759 in data 01.08.2003 veniva rilasciata a Iniziative Ambientali srl concessione urbanistica ed edilizia per *“Realizzazione discarica per rifiuti speciali non pericolosi suddivisa in quattro bacini per una superficie complessiva di mq. 79.097 da effettuarsi in località Casaletto”* con apposizione della

seguinte specifica prescrizione speciale: *“L’efficacia del presente provvedimento è subordinata al rispetto della condizione di delocalizzazione della discarica di Rio Saliceto in Novellara, relativa all’obbligo da parte di Iniziative Ambientali di costruire l’opera stradale denominata Tangenziale Nord al comune di Novellara, corrente dal confine con il Comune di Campagnola (ivi comprese le opere ricadenti nel territorio del detto Comune) fino ad arrivare al superamento mediante cavalcavia della strada Boschi e dell’attiguo Canale Cartoccio, quale ristoro ambientale dovuto al comune di Novellara. Tale prescrizione (discendente dalla delibera del C. Prov.le n. 81/2001) dovrà pertanto essere inserita da parte della Provincia di Reggio Emilia nell’atto Autorizzativo di cui all’Art. 27 del D.Lgs.22/97”*;

2.1. il progetto preliminare della Tangenziale nord di Novellara, redatto da Iniziative Ambientali srl come da impegni assunti con la Convenzione in data 18.12.2003 è stato oggetto di approvazione, per quanto di rispettivo interesse e competenza, da parte della Provincia di Reggio Emilia (con deliberazione di Giunta n.277 del 21.10.2003), del Comune di Campagnola (con deliberazione di Giunta n. 73 del 05.09.2003) e del Comune di Novellara (con deliberazione di Giunta n.83 del 28.10.2003);

2.2. il progetto preliminare è stato sottoposto, ai sensi e per gli effetti della LR 9/1999 e ss.mm.ii., alla prescritta procedura di verifica screening di competenza della Regione Emilia che si è conclusa con l’esclusione dall’ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) come da deliberazione della Giunta Regionale n. 2688 del 20.12.2004;

2.3. il progetto definitivo dell’intera Tangenziale nord, predisposto da Iniziative Ambientali s.r.l., con suddivisione dell’intervento in 3 stralci esecutivi, è stato quindi approvato, in linea tecnica, dal Comune di Novellara con deliberazione di Giunta n.77 del 13.07.2005, nonché dalla Provincia di Reggio Emilia con prescrizioni da accogliere in sede di progetto esecutivo, come da comunicazione del 15/11/2005, Prot. 83813/15160, trasmessa al Comune di Novellara il 19/11/2005; la suddivisione in tre stralci risulta articolata come di seguito riportato:

2.3.1. 1° Stralcio: approvato dal Comune di Novellara con deliberazione di Giunta n. 66 del 19.06.2007 e dalla Provincia con determinazione dirigenziale n. 823 del 04/10/2007, realizzato ed in esercizio, relativo al tratto che ha origine nel Comune di Campagnola in prossimità dello “svincolo Novellara - Campagnola – Carpi” e che termina con l'intersezione con la S.P. 5 per Reggiolo;

2.3.2. 3° Stralcio: approvato dal Comune di Novellara con deliberazione di Giunta n. 39 del 07.04.2009 e dalla Provincia con determinazione dirigenziale n. 479 del 18/06/2009, realizzato e in esercizio, relativo al tratto compreso tra la SP42 per Guastalla ed il ponte su Via Boschi e Canale Cartoccio

2.3.3. 2° Stralcio: suddiviso in due lotti di cui il 1° lotto - Asse 3 sviluppato a livello di progetto esecutivo approvato dalla Provincia di Reggio Emilia con Determina Dirigenziale n. 212 del 30/03/2020 e con Delibera della Giunta del Comune di Novellara n. 28 del 4/3/2020 – che costituisce il proseguimento verso Est del 3° stralcio fino all'intersezione con Via Valle (attualmente ultimato con fine lavori in data 20/07/2022), ed il 2° lotto – Asse 2 di prosecuzione fino alla rotatoria di collegamento con il primo stralcio già realizzato e in esercizio.

2.4. relativamente al progetto definitivo dell'intero 2° Stralcio il Servizio VIA della Regione Emilia-Romagna, con nota prot. RER PG/2016/288634 del 21/04/2016 (acquisita agli atti del Comune di Novellara, al Prot. 8677 del 21/4/2016) ha confermato la non necessità di attivare un'ulteriore procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Tale conclusione è stata nuovamente ribadita con parere in data 09/08/2022 Prot. RER 10/08/2022.0735299.U

2.5. la realizzazione del 2° stralcio ha subito una serie di rallentamenti dovuti, in primo luogo, all'apposizione di un vincolo di tutela indiretto sul cosiddetto “Cono visivo” costituito da due emergenze storiche – il gonzaghese Casino di Sotto ed il Mulino di Sotto – successivamente oggetto di rettifica con Decreto della Direzione Regionale per i Beni Culturali e

Paesaggistici dell'Emilia Romagna n.1945 del 18.06.2009 che ha consentito di sostituire la precedente opzione progettuale (interramento del tratto stradale) con una soluzione a raso ed in corso di realizzazione pienamente compatibile con il suddetto vincolo in forza del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia (prot. n.1623 del 28/01/2013);

2.6. L'iter di realizzazione del 2° stralcio è stato inciso dalla proposizione di ricorsi giurisdizionali a seguito dei quali le Amministrazioni si sono determinate alla suddivisione in n. 2 lotti (Asse 2 e Asse 3);

2.7. in particolare, stante l'essenzialità del completamento dell'asse stradale per evidenti ragioni di completamento della viabilità, sicurezza e tutela della salute, l'Amministrazione ha approvato specifico "POC Tangenziale" – 2° stralcio, 1° lotto - Asse 3 (deliberazione consiliare n. 43/2018) appositivo dei relativi vincoli espropriativi;

2.8. - il progetto definitivo relativo al suddetto tratto stradale è stato approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 343 del 28.12.2018 a seguito del quale sono state perfezionate le acquisizioni dei terreni necessari alla realizzazione (come da Decreto di Esproprio a firma del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia 19.04.2019, n. 154), con possibilità di procedere quindi alla realizzazione dei lavori. Attualmente, a seguito della approvazione del progetto esecutivo (sopra richiamato) e della relativa gara d'appalto, detto lotto, in corso di realizzazione a far tempo dal 12/10/2020 risulta ad oggi ultimato come da certificato di ultimazione lavori in data 20/07/2022;

3. (in merito all'inquadramento urbanistico dell'opera viaria denominata "Tangenziale Nord di Novellara") la previsione del tracciato dell'Asse stradale è stata contemplata nei seguenti atti pianificatori e programmatori:

3.1. Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato con delibera del Consiglio regionale n. 3065 del 28 febbraio 1990, tra i cui obiettivi rientra quello del completamento e della gerarchizzazione della rete viaria, anche attraverso le realizzazioni infrastrutturali di potenziamento o di nuovo impianto;

3.2. P.R.I.T. '98, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1322 del 22/12/99 che, nel prevedere anche tronchi di nuova realizzazione, in particolare ove si rendano necessarie varianti esterne ai centri abitati, ricomprende l'intervento nel più ampio tracciato definito "Asse Reggio Emilia – casello di Reggiolo" (S.P. n. 3, S.P. n. 5, S.P. n. 45) facente parte del reticolo primario regionale come "Rete di Base";

3.3. Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Reggio Emilia (P.T.C.P. 2010 ovvero Variante generale al P.T.C.P. 2008), approvato con delibera consiliare n. 124 del 17.06.2010 (l'intervento era risultato comunque già conforme all'originario P.T.C.P. approvato con delibera di Giunta Regionale n. 769 del 25 maggio 1999); in particolare, a mente del PTCP, l'obiettivo strategico perseguito con la realizzazione di detta opera, è il rafforzamento dell'accessibilità del territorio reggiano rispetto alla dimensione regionale, nazionale ed europea, sintetizzato, con riferimento al territorio novellarese nell'obiettivo specifico di realizzare il "*completamento degli assi nord sud (Asse Orientale, Asse Centrale e Asse Occidentale) e dell'asse mediano di pianura (Carpi-Novellara)*"; inoltre, il PTCP, nelle tavole P3a e P3b, identifica una gerarchia di progetto dell'assetto delle infrastrutture per la mobilità (nodi e reti) basata sulla effettiva funzionalità e sul ruolo ricoperto dalle infrastrutture che, per quanto riguarda i nodi e le reti funzionali alla connessione del territorio reggiano con l'esterno (relazioni alla scala regionale ed internazionale), è strutturata, in coerenza con il PRIT, in tre livelli: la grande rete, la rete di base regionale e altra viabilità di interesse provinciale. Per quanto attiene alla grande rete le previsioni del PTCP si riferiscono al completamento dei tratti mancanti dell'asse cispadano, nel territorio reggiano,

e delle relative connessioni nord-sud con tutto il territorio provinciale, nonché, in ragione della prevista realizzazione dell'Autostrada Cispadana tra Ferrara e l'A22, lo spostamento dell'attuale casello di Rolo-Reggiolo;

3.4. P.A.I. secondo il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, nell'area di interesse è individuata una fascia fluviale, classificata come C, lungo il Canale Fossa Mana, al confine tra i due Comuni interessati dall'opera. La fascia C perimetrale "Aree di inondazione per piena catastrofica" è normata dall'art.31.delle norme di attuazione del P.A.I. Tale articolo definisce che compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica regolamentare le attività consentite e i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C; i Comuni sono altresì tenuti a valutare le condizioni di rischio del territorio.

3.5. PRG del Comune di Novellara a fare tempo dall'approvazione del progetto dell'opera da parte del Consiglio Comunale con delibera n. 129 del 20 dicembre 1994, poi oggetto di adeguamento come da Variante approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 1996 (conseguente all'ulteriore modifica relativa all'innesto della Variante con la S.P. n. 30, con rotatoria in parte in Comune di Campagnola) e quindi da Variante **parziale** approvata con Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 18.01.2000 e da Variante parziale dello stesso P.R.G. approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 12.06.2003;;

3.6. P.S.C. in forma associata dei Comuni di Novellara e Campagnola Emilia approvato con delibera del Consiglio Comunale di Novellara n. 39 del 26.04.2004 e con delibera del Consiglio Comunale di Campagnola Emilia n. 13 del 09.04.2004, con previsione del tracciato nelle Tavole PS1c "Pianificazione del territorio" e PS2c "Carta delle tutele ambientali, storico-culturali e dei vincoli sovraordinati"; in particolare, per ciò che concerne il "Sistema delle infrastrutture per la mobilità", il PSC, all'interno della Relazione Illustrativa, propone interventi strategici per il miglioramento e la qualificazione del sistema di relazione con i sistemi d'area del Reggiano (Aree di Reggio,

Correggio e Guastalla) e con le confinanti province di Modena e Mantova. Tra questi interventi assumono particolare rilievo strategico per la riqualificazione ambientale degli abitati e per garantire maggiori condizioni di sicurezza al sistema di mobilità delle persone e delle merci (tra gli altri) la realizzazione nel breve periodo della variante alla strada provinciale n°3 Reggio Emilia-Bagnolo-Novellara e della circonvallazione nord di Novellara, che dalla S.P. 42 per Guastalla si collegherà alla S.P. 4 per Rolo e alla S.P.30 per Carpi, che permetteranno di evitare l'attraversamento dei centri abitati di S. Maria – S. Giovanni e di Novellara; le suddette previsioni risultano essere state confermate anche nelle successive varianti approvate dagli enti competenti e così puntualmente individuate:

3.6.1. Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata con D.C. n. 39 del 14 maggio 2009 di aggiornamento del PSC 2004

3.6.2. Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvata con D.C. n. 40 del 14 maggio 2009 di aggiornamento del RUE 2004;

3.6.3. Variante specifica al PSC e al RUE, approvata con D.C. n. 64 del 11 Dicembre 2018;

3.7. in base alla disciplina sopra richiamata, il progetto in esame risulta, pertanto, conforme agli obiettivi e alle azioni individuate dal P.T.R., agli obiettivi del P.R.I.T.'98, ai vincoli e alle destinazioni d'uso previste dal P.T.C.P. della Provincia di Reggio Emilia, alle previsioni dei P.R.G. dei Comuni di Novellara e Campagnola Emilia e degli strumenti urbanistici (PSC – RUE e POC) elaborati ai sensi della L.R. 20/2000 adottati ed approvati con le Delibera di Consiglio comunale richiamate ai precedenti punti 3.6.;

3.8. il progetto definitivo della Tangenziale, approvato in linea tecnica con DGC n. 77 del 13/07/2005 ed originariamente suddiviso in tre stralci (di cui il primo ed il terzo allo stato attuale completati e già in esercizio), è stato inserito nel “primo stralcio di POC” approvato con DCC n. 31 del 27/04/2006;

3.9. a seguito del Decreto n. 1945 del 18/06/2009 con il quale la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna ha rettificato il Decreto di vincolo indiretto "Area di rispetto del Casino di Sotto e Mulino di Sotto", il progetto del 2° stralcio della Tangenziale è stato modificato ed inserito in una apposita variante al POC approvata con delibera di CC n. 8 del 27/02/2014 e conseguente approvazione del progetto definitivo giusta delibera di G.C. n. 55 del 09/04/2014;

3.10. i suddetti atti approvativi, unitamente a connessi e consequenziali provvedimenti adottati dal Comune di Novellara anche a fini espropriativi, hanno costituito oggetto di diversi ricorsi giurisdizionali promossi da soggetti privati interessati dalla realizzazione dell'opera e che, in ultimo, hanno condotto all'annullamento degli stessi;

3.11. in particolare, risultano essere stati annullati il POC approvato con DCC n. 31 del 27/04/2006, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e gli atti costituenti presupposto della stessa, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 3214/2014;

3.12. conseguentemente, il Comune di Novellara, giusta Delibera di Giunta n. 178 del 19/11/2014, a sua volta, ha annullato in autotutela gli atti relativi al POC 2006 oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato sopra richiamata, tra cui il "POC Tangenziale" 2013 - 2014, gli atti prodromici al perfezionamento delle procedure espropriative e la delibera di Giunta n. 55 del 09/04/2014 recante l'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo relativo al 2° e ultimo stralcio della Tangenziale;

3.13. con delibera di CC n. 26 del 29/04/2015 il Comune di Novellara ha dunque approvato il "POC stralcio Tangenziale", finalizzato, in primo luogo, a conformare la disciplina urbanistica comunale al Decreto di vincolo della Soprintendenza n. 1945 del 18/06/2009, nonché a realizzare il 2° stralcio della Tangenziale e all'avvio del relativo procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

3.14. anche il suddetto strumento urbanistico, a seguito di ricorso giurisdizionale da parte di soggetti privati interessati dalla procedura espropriativa, è stato annullato dal TAR Emilia-Romagna, sez. Parma, con sentenza n. 63 del 29/02/2016, confermata dal Consiglio di Stato con pronuncia del 28.08.2019 n. 5919;

3.15. nelle more del giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato, il Comune di Novellara, con Delibera di C.C. 43 del 05/09/2018, ha approvato un ulteriore “POC Stralcio” limitato alla localizzazione e conseguente realizzazione del 2° Stralcio, Primo lotto, Asse Tre, della Tangenziale di Novellara, i cui lavori stati regolarmente ultimati nel luglio 2022, dopo che – a fonte di ricorsi giurisdizionali – il TAR Emilia Romagna (Sez. Parma, sentenza 27.04.2021, n. 102) e il Consiglio di Stato (Sez. IV, sentenza 05.04.2022, n. 2520) ne hanno dichiarato la piena legittimità.

4. (in merito alle ragioni e alla doverosità – a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato n. 5919/2019 – di un nuovo Accordo di Programma in Variante ex art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 60 della Legge Regionale E.R. 21 dicembre 2017, n. 24). Come richiamato in “premessa”, il Consiglio di Stato, con la sentenza 28.08.2019 n. 5919 – pur confermando la posizione assunta dal TAR Emilia-Romagna, sez. dist. Parma, con sentenza n. 63/2016, in ordine al divieto (ex art. 13, comma 3, della L.R. 37/2002) di reiterazione dei vincoli espropriativi– ha fatto comunque salva in capo agli enti competenti la facoltà di procedere ad una nuova pianificazione stante il disposto del comma 3-ter dello stesso art. 13 della LR 37/2002;

4.1. infatti, a seguito della novella apportata dall’art. 7 della L.R. 18/2017, l’art. 13 della citata LR 37/2002, dopo aver previsto al comma 3 bis che: *“Il divieto di reiterare più di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente, fermo restando l’obbligo di puntuale motivazione del provvedimento che dispone la reiterazione del vincolo, nonché la corresponsione al proprietario dell’indennità di cui all’articolo 39 del*

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”, al successivo comma 3 ter prevede espressamente che *“resta salva la possibilità di una nuova programmazione che assicuri il completamento delle opere di cui al comma 3 bis”*.

4.2. in particolare, la sottolineata possibilità di addivenire, conformemente a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, ad una nuova programmazione/pianificazione attuativa dell’opera pubblica – *rectius*: al completamento di un suo *“stralcio funzionale”* - si configura, nel caso di specie e per le ragioni in precedenza evidenziate, in termini di *“obbligatorietà”* stante la indiscussa finalizzazione dell’infrastruttura viaria, di cui è parte, a dare concreta risposta non solo ad esigenze mobilità provinciali (ricompresa dal PRIT nel *“reticolo primario regionale”*), ma anche a rispondere ad obiettivi di tutela ambientale connessi alla riduzione del traffico nel centro abitato di Novellara nonché alla possibilità di riqualificazione e riorganizzazione degli spazi urbani, della rete viaria comunale e della rete ciclopedonale;

4.3. dette esigenze di assoluto rilievo pubblico sono state poste ab origine a fondamento degli atti assunti - fin dal 2003 dagli Enti locali interessati - e hanno legittimato la realizzazione e la messa in esercizio degli Stralci n. 1 e n. 3 dell’Asse stradale, con erogazione di finanziamenti da parte della Provincia di Reggio Emilia (oltre ad esecuzione diretta del 3° Stralcio) e con i restanti oneri posti a carico del Soggetto attuatore e gestore della discarica delocalizzata dal Comune di Rio Saliceto e rilocalizzata nel territorio del Comune di Novellara trattandosi di opera compensativa ambientale (come da Delibera del Consiglio della Provincia di Reggio Emilia n. 81/2001 e da Concessione edilizia prot. n. 9759 in data 01.08.2003 per *“Realizzazione discarica per rifiuti speciali non pericolosi suddivisa in quattro bacini per una superficie complessiva di mq. 79.097 da effettuarsi in località Casaletto”*);

4.4. - la necessità di procedere ad una nuova programmazione urbanistica che consenta - conformemente al disposto dell’art. 13 della LR 37/2002 - un aggiornato vaglio della scelta localizzativa e conformativa del 2° Stralcio – Lotto 2 – Asse 2 della Tangenziale Nord di Novellara unitamente

all'apposizione del relativo vincolo espropriativo, si rivela vieppiù indifferibile dal momento che il mancato completamento dell'intero asse stradale pregiudica la funzionalizzazione dei restanti tratti già realizzati ed in esercizio e quindi il conseguimento degli obiettivi cui è stata preordinata l'intera opera oltre alla finalizzazione delle relative risorse pubbliche già investite;

4.5. in particolare, stante il carattere lineare dell'infrastruttura, la mancata realizzazione del suo tratto intermedio, posto in prossimità del centro abitato, inficia gravemente anche il ruolo di opera di compensazione ambientale e di dotazione territoriale alla stessa assegnato;

4.6. dovendo procedere ad una “*nuova programmazione*” urbanistico-territoriale dell'opera, occorre considerare che la sopra richiamata pronuncia del Consiglio di Stato è intervenuta in una fase temporale del tutto peculiare in quanto interessata dal regime transitorio avviatosi con l'emanazione, da parte della Regione Emilia Romagna, della legge n. 24/2017 sulla “tutela e l'uso del territorio” che, disponendo l'abrogazione della precedente LR 20/2000, ha avviato un processo di profonda rivisitazione non solo dei principi guida delle funzioni di governo del territorio e del ruolo degli Enti locali, ma anche degli strumenti pianificatori generali, settoriali ed attuativi;

4.7. la richiamata LR 24/2017 - proprio al fine di consentire ai diversi livelli di governo un adeguamento calibrato ed ottimale dei propri strumenti pianificatori al nuovo regime urbanistico regionale – nel disporre l'immediata abrogazione della previgente disciplina (quella di cui alla LR 20/2000), ha previsto un periodo di progressivo adeguamento degli strumenti pianificatori articolato:

4.7.1. in una prima fase triennale (2018 – 2020 prorogata al 2021) di completamento dei procedimenti di pianificazione in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e all'avvio dei procedimenti di formazione dei nuovi Piani Urbanistici Generali (PUG);

4.7.2. e in una seconda fase biennale (2021 – 2022 prorogata al 2023) funzionale alla definitiva messa a regime del nuovo sistema di governo territoriale;

4.7.3. il Comune di Novellara, con deliberazione di Giunta comunale n. 166 del 11/10/2018 ha approvato lo Schema di Accordo Territoriale tra i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara e Poviglio per la predisposizione del PUG - Piano Urbanistico Generale intercomunale, ex art. 58 della legge regionale n.24 del 21/12/2017 con individuazione del Comune di Guastalla quale capofila; successivamente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 28/03/2019, ha approvato lo schema di Convenzione tra i predetti Comuni per la costituzione – ex art. 55 della L.R. n. 24/2017 -di un Ufficio di Piano intercomunale. Infine, il Comune di Guastalla, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, con determina n. 96 del 25/02/2022, ha affidato l'incarico per la redazione del PUG intercomunale al raggruppamento temporaneo con mandataria OIKOS RICERCHE SRL.

4.8. allo stato attuale, anche al fine di ottemperare a quanto stabilito dal Consiglio di Stato e vista la necessità di procedere al completamento dell'opera, le Amministrazioni interessate hanno dato avvio al procedimento di approvazione di specifico *”Accordo di programma in variante ai piani”* ex art. 60 della LR 24/2017 che, nel mutuarne la ratio dalla previsione generale di cui all'art. 34 del TUEL e nel dettagliarne l'iter procedimentale, ne evidenzia in termini assai chiari la valenza pianificatoria precisando che *“La conclusione di un accordo di programma può comportare variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, per conformarne le previsioni alle opere, interventi e programmi di intervento approvati. La modifica degli strumenti di pianificazione riguarda esclusivamente la disciplina delle aree destinate alla realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento oggetto dell'accordo”*;

4.9. inoltre, la inerenza dell'Accordo di programma alla realizzazione di un opera o intervento pubblico – richiedente, in primis, da parte degli Enti locali

competenti, una valutazione in ordine agli effetti pianificatori territoriali ed urbanistici – consente agli stessi Enti di pronunciarsi sul progetto dell’opera o intervento nel rispetto della disciplina, anche ambientale e partecipativa, prevista per l’approvazione dei progetti di opere pubbliche; di guisa che, al termine dell’iter procedimentale, l’approvazione dell’Accordo di Programma *“comporta la variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera”*; con conseguente raccordo con la disciplina regionale in materia di espropriazione di cui alla LR 19 dicembre 2002, n. 37 che all’art. 8, comma 2, espressamente prevede che *“I vincoli urbanistici preordinati all’esproprio possono essere altresì apposti attraverso l’approvazione di accordi di programma di cui all’articolo 40 della l.r. 20/2000 (ora art. 60 della LR 24/2017), nonché attraverso conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che secondo la legislazione nazionale e regionale vigente comportano variante al POC”*;

5. (in merito alla proposta di Accordo di Programma), in base a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 154 del 25/11/2020 avente ad oggetto *“Individuazione di «Accordo di Programma in variante ex art. 60 della l.r. 24/2017» quale strumento adeguato alla nuova programmazione del Secondo Lotto del Secondo stralcio - Asse 2 - della Tangenziale Nord al Comune di Novellara”*, il Comune di Novellara, in data, ha inoltrato alla Provincia di Reggio Emilia istanza di Avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione del presente atto;

5.1. che la Provincia ha avviato il procedimento in data con decreto del Presidente n. in data e contestualmente è stato predisposto il Rapporto Ambientale ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi del combinato disposto degli articoli 13-18 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 18 della L.R. 24/2017 oltre al Progetto Definitivo dell’opera ed il Progetto Urbano di cui al comma 3 dell’art. 60 L.R. 24/2017;

5.2. con deliberazione O.d.G. n. del il Consiglio Comunale di Novellara ha deliberato l'assenso preliminare alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 60, comma 3, della L.R. 24/2017, per il completamento dell'asse stradale "Tangenziale Nord di Novellara" autorizzando il funzionario competente alla sottoscrizione del presente accordo;

5.3. con atto n.del..... il Presidente della Provincia di Reggio Emilia ha quindi provveduto ad indire e convocare la conferenza preliminare per addivenire alla stipula dell'Accordo di Programma in variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 60, comma 3, della L.R. 24/2017;

5.4. in data ... si è aperta la Conferenza preliminare dei servizi alla quale sono state invitate anche le Amministrazioni e gli uffici interessati al rilascio di pareri e sono stati acquisiti i dati conoscitivi, le informazioni e gli assensi dei soggetti coinvolti in relazione all'attuazione del progetto;

5.5. le sedute della Conferenza preliminare si sono svolte nelle seguenti date ... come da verbali in atti;

5.6. nel corso delle sedute della conferenza sono stati acquisiti i pareri di ... (elenco con identificativo, data e prot.) come da verbali in atti;

5.7. in data ... si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza Preliminare dei Servizi, in cui si è verificata l'esistenza di un consenso unanime delle Amministrazioni interessate e dei soggetti coinvolti in ordine alla proposta di Accordo di Programma in variante al PSC del Comune di Novellara ai fini della nuova programmazione delle opere pubbliche ivi previste, nonché approvazione del progetto con effetto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

5.8. la proposta di Accordo di Programma è stata depositata per 60 giorni presso le sedi dei Comuni di Novellara a far data dal, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia a far data dal, e che di tale deposito è stato dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-

Romagna in data ... e sui siti web istituzionali dei Comuni e della Provincia interessati;

5.9. nei termini di legge di deposito sono state presentate n. osservazioni ai sensi dell'art. 60, comma 5, della L.R. 24/2017;

5.10. le osservazioni sono state esaminate e controdedotte come da corrispondente elaborato allegato agli atti;

5.11. La Regione Emilia Romagna come da nota in data 09/08/2022 Prot. RER 10/08/2022.0735299.U dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ha riconfermato la non necessità di sottoposizione ad ulteriore verifica di assoggettabilità del 2° Stralcio 2° ed ultimo lotto lavori asse 2 (oggetto del presente accordo);

Tutto ciò premesso e considerato, le parti interessate, come in questa sede rappresentate, ciascuna per le parti di propria competenza, a conclusione delle procedure previste dell'art. 60 della L.R. 24/2017 convengono e sottoscrivono il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1 – Premesse, procedure ed effetti dell'Accordo

1. Le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma (di seguito richiamato solo con il termine “accordo”) e si intendono quindi integralmente riportati.

2. L'accordo è concluso ed approvato con decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia secondo le procedure previste dall'articolo 60 della L.R. 24/2017, in quanto comportante variante agli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di Novellara, nello specifico del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) ai fini della nuova programmazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, commi 3-bis e 3-ter, della L.R. 37/2002, dell'opera pubblica relativa al completamento dell'asse stradale “Tangenziale Nord di Novellara”, nonché l'approvazione del progetto

con effetto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli artt. 8, 10 e 12 della L.R. 37/2002.

*

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo di Programma

1. Il presente accordo disciplina il completamento dell'asse stradale "Tangenziale Nord di Novellara", mediante realizzazione del 2^ stralcio, 2^ Lotto – Asse 2 dalla rotatoria collocata in adiacenza alla Via Valle sino alla rotatoria di collegamento con la Strada provinciale n. 5 in direzione Reggiolo funzionale al completamento ed alla messa in esercizio dell'intera Tangenziale al Comune di Novellara, con approvazione del relativo progetto definitivo dell'opera finalizzato anche alla apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla contestuale dichiarazione di pubblica utilità urgenza e indifferibilità e variante agli strumenti urbanistici ai fini localizzativi.

2. Per quanto non diversamente previsto da questo atto si fa riferimento ai previgenti accordi richiamati nelle premesse e ai relativi impegni attuativi.

*

Art. 3 - Individuazione delle Aree Interessate dall'Accordo di Programma e Non Sussistenza di Alternative di Tracciato

1. Il progetto è stato adeguato agli indirizzi operativi e alle prescrizioni contenute nel documento di VAS; nella relazione paesaggistica; nelle norme tecniche di attuazione di PSC e RUE come modificate nella 3^ variante al PSC e al RUE; nella relazione di progetto per la formazione del bosco urbano e per la piantumazione delle fasce di ambientazione stradale come opere di compensazione ambientale e di mitigazione degli impatti;

2. L'approvazione del presente accordo costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Novellara ai fini della nuova programmazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, commi 3-bis e 3-ter,

della L.R. 37/2002, dell'opera pubblica relativa al completamento dell'asse stradale "Tangenziale Nord di Novellara", nonché per l'approvazione del progetto con effetto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli artt. 8, 10 e 12 della L.R. 37/2002;

3. Il decreto di approvazione è emanato dal Presidente della Provincia di Reggio Emilia e produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

4. La riprogrammazione dell'opera pubblica infrastrutturale, in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, oggetto del presente accordo di programma, non comporta variante ai piani sovraordinati generali e di settore vigenti.

*

Art. 4 – Modifiche da Apportare agli Strumenti di Pianificazione Vigenti (PSC e RUE) del Comune di Novellara

1. Le modifiche da apportare agli strumenti di pianificazione comunale vigenti vengono dettagliatamente descritte nel capitolo 2 della relazione illustrativa della 3° variante al PSC e al RUE secondo i contenuti descrittivi riportati nei paragrafi 2.1 – modifiche cartografiche al PSC; 2.2 modifiche cartografiche al RUE; 2.3 modifiche alle norme di PSC e RUE che costituiscono parte integrante del presente accordo;

2. Dette modifiche vengono riportate sugli elaborati cartografici di PSC e RUE interessati dalle varianti grafiche di zona, di ambito di tracciato viabilistico, di simbologie e retinature che interessano le tavole:

- PS1c in scala 1:5000 a titolo "pianificazione del territorio" capoluogo;
- PS2c in scala 1:5000 a titolo "carta delle tutele ambientali, storico culturali e dei vincoli sovraordinati";
- PS3c in scala 1:5000 a titolo "carta dei rispetti e dei limiti all'edificazione";

- RUE4c in scala 1:5000 a titolo “pianificazione del territorio” capoluogo.

3. Stralci degli elaborati cartografici di PSC e RUE modificati con la 3° variante vengono allegati in calce rispettivamente ai paragrafi 2.1 e 2.2 della relazione illustrativa di variante e la nuova zonizzazione con relativa legenda viene rappresentata sulla corrispondente intera tavola di piano urbanistico modificata in conformità all’opera infrastrutturale riprogrammata.

*

Art. 5 – Valutazioni di Sostenibilità Ambientale e Territoriale e Opere di Mitigazione degli Impatti

1. Le valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale che hanno valore ai sensi dell’art. 60 della L.R. 24/2017 sono contenute nella relazione VAS (valutazione ambientale strategica) allegata come parte integrante e sostanziale del presente accordo la quale, in conformità alle procedure e ai contenuti metodologici previsti dalla direttiva 2001/42/CE, dal D.lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008 e dalla LR 6/2009;

2. Tra le opere di mitigazione degli impatti e per il più corretto inserimento paesaggistico – ambientale devono intendersi inseriti gli interventi descritti e visualizzati nella relazione paesaggistica e quelli di piantumazione delle fasce di rispetto ed ambientazione della viabilità programmata posti a carico (per quanto riguarda le aree di esproprio individuate dal Piano Particellare) del soggetto attuatore rappresentati e descritti nella specifica relazione a titolo “Formazione di Bosco Urbano e Piantumazione delle Fasce di Ambientazione Stradale” che forma parte integrante del presente accordo.

*

Art. 6 – Obblighi per la realizzazione ed attuazione dell’Accordo

1. Gli Enti sottoscrittori s’impegnano a:

- non modificare gli impegni assunti con l'accordo stesso;
- realizzare integralmente le attività programmate, adottando gli atti all'uopo necessari entro i termini di cui all'art. 5 della premessa;
- adottare le modalità organizzative e procedurali più idonee a garantire celerità, efficacia e semplificazione delle attività amministrative, anche al fine di superare eventuali ostacoli nell'attuazione dell'accordo.

Per quanto attiene l'esecuzione delle opere e le connesse fasi espropriative si stabilisce quanto segue:

2. La Provincia di Reggio Emilia si impegna a:

- a) effettuare la verifica e validazione degli elaborati progettuali;
- b) procedere alla approvazione del Progetto esecutivo;
- c) adozione degli atti e provvedimenti relativi alla procedura espropriativa, compresa la redazione e sottoscrizione degli accordi bonari di cessione delle aree e l'emissione dei decreti di esproprio, tramite il proprio Ufficio Espropri che opererà in collaborazione con gli uffici amministrativi del Comune di Novellara;
- d) provvedere alla Direzione dei Lavori ed ai successivi collaudi dei lavori;
- e) Acquisire al demanio stradale provinciale la tratta di Tangenziale realizzata al pari delle precedenti;

3. Il Comune di Novellara si impegna a:

- a) Curare la predisposizione degli elaborati Progettuali sino alla progettazione esecutiva avvalendosi della Società Iniziative Ambientali S.r.l. in attuazione di quanto previsto dall'accordo quadro in data 08/03/2003 di cui in premessa ed agli obblighi dalla stessa società assunti come da relative convenzioni, oltre che approvare per quanto di competenza gli elaborati progettuali stessi;
- b) ad assumersi l'onere economico relativo all'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera in parola, esclusi gli

- oneri fiscali, previo svolgimento della procedura espropriativa da parte della Provincia;
- c) a sovrintendere, nelle forme ritenute più opportune, alle operazioni di affidamento dell'appalto dei lavori per l'esecuzione del progetto esecutivo posto a carico dell'Impresa Iniziative Ambientali srl in attuazione degli impegni assunti con gli accordi ed atti richiamati in premessa, anche al fine di assicurarne la piena conformità alla vigente disciplina in materia di realizzazione di opere pubbliche;
- d) Acquisire al demanio stradale comunale la porzione residua delle strade provinciali SP4 ed SP5, sostituite dal tracciato della nuova tangenziale, restando inteso che il presente accordo e la sua pubblicazione costituisce già provvedimento di autorizzazione per entrambe gli Enti sottoscrittori alla declassifica a viabilità comunale delle tratte di strade provinciali superate dalla realizzazione del nuovo tratto di tangenziale ed alla conseguente classificazione della porzione di tangenziale realizzata fra le strade Provinciali;

*

Art. 7 – Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo

1. Ai sensi dell'art. 59 della L.R. 24/2017, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione dell'accordo sono esercitati da un collegio costituito dal Presidente, o suo delegato, della Provincia di Reggio Emilia, che lo presiede, e da singoli rappresentanti di ciascuno degli altri soggetti firmatari da questi rispettivamente nominati;
2. Spetta al collegio di vigilanza:
 - a) vigilare sulla tempestiva, corretta e piena attuazione dell'accordo, individuando gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono e proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

- b) provvedere a puntuali periodiche verifiche circa l'attuazione dell'accordo;
 - c) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione dell'accordo;
 - d) approvare eventuali proroghe ai termini di attuazione dell'accordo e/o altre eventuali modifiche al programma già previste come possibili dall'accordo stesso e che, pertanto, non siano sostanziali;
3. Si intendono sostanziali le seguenti modifiche che devono essere approvate secondo le modalità di approvazione dell'accordo medesimo:
- ;
 - ...
4. L'insediamento del collegio avviene successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia di approvazione dell'accordo;
5. All'atto dell'insediamento il collegio definisce l'organizzazione, le modalità, i tempi ed i mezzi necessari per il proprio funzionamento;
6. Ai fini del controllo sull'esecuzione dell'accordo, il collegio di vigilanza si avvale della consulenza tecnica dei Servizi del Comune di Novellara competenti per materia, nonché di quelli della Provincia di Reggio Emilia se da questa ritenuto necessario;
7. I soggetti che sottoscrivono l'accordo, s'impegnano a fornire al collegio di vigilanza i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della suddetta attività di monitoraggio.

*

Art. 8 – Procedure per gli inadempimenti

1. Il collegio di vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico di uno o più dei soggetti partecipanti all'accordo assume, con decisione a maggioranza, le seguenti iniziative:
 - a) contesta l'inadempienza mediante formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero notificata ai sensi di legge;
 - b) propone al competente organo comunale l'adozione dell'eventuale provvedimento di decadenza dell'accordo e trasmette apposita relazione motivata ai soggetti partecipanti al medesimo.
2. La dichiarazione di decadenza dell'accordo comporta automaticamente anche la decadenza della variante urbanistica di cui al precedente articolo 3 e degli atti ad esso connessi, antecedenti e conseguenti.

*

Art. 9 – Decorrenza e durata dell'Accordo

1. Il presente atto raccoglie ed attesta il consenso unanime di tutti gli intervenuti in ordine alle determinazioni nel medesimo riportate ed è vincolante fra le parti dalla data della sua stipulazione.
2. L'accordo approvato ha efficacia sino alla presa in carico del tratto di asse stradale da parte della Provincia di Reggio Emilia che assumerà l'opera nel proprio patrimonio stradale una volta effettuato positivamente il collaudo.
3. Tutti i termini indicati nel presente atto vanno computati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione dell'Accordo sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 60 della L.R. 24/2017, salvo che il *dies a quo* sia diversamente stabilito per uno specifico adempimento.

*

Art. 10 – Controversie

1. Per ogni controversia derivante dall'esecuzione dell'Accordo, che non sia risolta in sede di collegio di vigilanza, ciascuna delle parti ha facoltà di presentare ricorso al Giudice competente per legge.

*

Art. 11 – Allegati

Le parti danno atto che i seguenti documenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo:

- A) Atti urbanistici di supporto all'accordo di programma in variante ai vigenti strumenti urbanistici (ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 60 della L.R. E.R. 21 dicembre 2017 n° 24) per la realizzazione del 2° lotto della tangenziale nord di Novellara capoluogo;
- B) Formazione di bosco urbano e piantumazione delle fasce di ambientazione stradale;
- C) Progetto Urbano;
- D) Piano particellare di esproprio;
- E) Progetto Definitivo del 2° Stralcio, Lotto 2, Asse 2 della Tangenziale di Novellara;

*

Art. 12 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese contrattuali relative alla stipula del presente accordo sono a carico di entrambe le parti, ciascuno per la metà.
2. Il presente accordo non è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tariffa Allegato B al TU Imposta di bollo DPR 642/72 e successive modificazioni, mentre rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 3 lett. a) della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/86.
3. Per propria natura il presente atto non è soggetto all'applicazione dei diritti di segreteria.

*

Art. 13 – Norme finali

Gli elaborati di cui all'art. 16 saranno aggiornati in sede di accordo definitivo a seguito delle variazioni necessarie per recepire i pareri degli Enti e per le decisioni assunte in controdeduzione.

*

Art. 14 – Anticorruzione

Il presente accordo è redatto in coerenza con la disciplina prevista dai piani triennali di Prevenzione alla Corruzione previsti dal Comune di Novellara e della Provincia di Reggio Emilia.

Il presente atto è letto dagli Enti sottoscrittori e dagli stessi sottoscritti, in segno di approvazione, accettazione e conferma.